

Visto il D.Lgs. 297/1994, art.10;

Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4 e 8;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il vigente CCNL Comparto Scuola

Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;

Visto l'art. 19 bis del D.L. 148/2017, convertito dalla L. 172/2017;

Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

Acquisita la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 85 del 27/09/2023;

PREMESSA IN MERITO ALL'USCITA AUTONOMA DA SCUOLA

Le Istituzioni Scolastiche sono tenute ad adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad essa affidati. Tali disposizioni dovranno tenere conto di diversi fattori ambientali e individuali ed essere supportate dalle decisioni e dalle scelte organizzative nel seguito riportate.

Altresì, si riconosce che l'autonomia di spostamento ai ragazzi riguarda il pieno riconoscimento dei diritti dei minori – che si fonda sul diritto internazionale e sulla nostra stessa Costituzione – tra i quali il diritto alla graduale acquisizione dell'autonomia, di un armonioso processo di crescita all'interno di un percorso di personalizzazione e socializzazione che tenga conto dell'età, delle capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni (art. 147 c.c.). A tal compito sono obbligati tutti i soggetti famiglia, scuola, ente locale, autorità giurisdizionali.

CRITERI GENERALI USCITA AUTONOMA

Quanto sopra premesso si ritiene che l'uscita degli alunni senza diretto riaffido ad un adulto debba essere prevista come graduale acquisizione di autonomia, pertanto sarà consentita agli alunni, previa richiesta autocertificata di autorizzazione presentata dai genitori al Dirigente, **a partire dal primo anno di Scuola secondaria di I grado.**

Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale può richiedere l'uscita autonoma dell'alunno, tale richiesta scritta deve:

- essere adeguatamente sostenuta dalla valutazione del grado di autonomia e responsabilità del minore e delle condizioni di contesto;
- deve inoltre tenere conto che il percorso non presenti particolari pericolosità in relazione al tipo di strada e al traffico relativo, pur essendo consapevoli delle infinite possibili e imprevedibili variabili.

La scuola, su richiesta della famiglia, a partire dal primo anno di scuola secondaria di I grado, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione raggiunto, potrà consentire, di norma, l'uscita autonoma al termine delle lezioni.

Il Dirigente Scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione presentata dai genitori e la concessione sarà emessa fatto salvo motivato diniego dei docenti della classe dell'alunno. Il diniego dovrà tenere conto dei sottoelencati fattori individuali.

Fattori individuali

Si intendono le caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione.

I fattori individuali che verranno presi in considerazione sono:

- Autonomia personale: capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale, conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale, utilizzo consapevole e pertinente delle regole e delle competenze acquisite
- Atteggiamenti individuali: adeguata capacità di attenzione e concentrazione, affidabilità, senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite
- Caratteristiche caratteriali: eccessiva vivacità, aggressività, scarso senso del pericolo, tendenza alla distrazione.
- Presenza di certificazioni di disabilità di particolare gravità e/o riportanti diagnosi che possano evidenziare limiti nell'autonomia dell'alunno.

Se il DS e il personale riterranno non sussistenti le condizioni di normalità atte a garantire una efficace tutela, e/o non sufficiente la maturità comportamentale del soggetto, non sarà consentita l'uscita autonoma dell'alunno. Alla luce delle sopra riportate indicazioni, il DS potrà autorizzare i docenti e il personale scolastico a consentire l'uscita autonoma degli alunni che presentano i requisiti evidenziati.

Fatta salva la consueta attenzione della scuola a dialogare con le famiglie e ad avvisarle di eventuali criticità emergenti, al fine di prevenire il verificarsi di episodi tali da rendere necessarie decisioni drastiche, l'autorizzazione potrà essere revocata con atto unilaterale motivato da parte della scuola, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi i genitori/tutori o da chi ne fa le veci, secondo un apposito modello fornito dalla scuola. La domanda conterrà una dichiarazione nella quale la famiglia attesta la conoscenza delle pratiche e delle procedure attivate dalla scuola attraverso il presente Regolamento e conferma l'accettazione e la condivisione delle decisioni della scuola. La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente e manifestare in modo inequivocabile la volontà di far subentrare, all'uscita da scuola, la propria vigilanza potenziale alla vigilanza effettiva del personale scolastico. Nel caso di eventi che si verifichino al ragazzo al termine dell'orario scolastico al di fuori dell'edificio scolastico, la famiglia scarica la scuola da ogni responsabilità e si impegna a rinunciare a ogni tipo di rivalsa nei confronti della stessa.

Tale dichiarazione e autorizzazione si estendono anche ai casi di orario personalizzato, inteso sia come riduzione (uscita anticipata stabile nel caso di un alunno non frequentante l'IRC alla sesta ora/ultima ora la cui famiglia abbia optato per l'uscita alla fine della quinta ora/penultima ora anziché per l'attività alternativa; uscita autonoma al termine delle prove degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione) sia come incremento (strumento musicale, corsi di recupero e potenziamento, progetti vari inseriti nel PTOF, gite scolastiche concluse in orario posticipato rispetto all'orario standard scolastico, ecc.).

Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni d'orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.

Altresì, la medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Invece, in caso di uscita anticipata occasionale o comunque non rientrante in una fattispecie suddetta, gli alunni verranno riconsegnati esclusivamente ai genitori o a un loro delegato.

La scuola si impegna a progettare percorsi di educazione civica, inseriti nel curriculum di cittadinanza e convivenza civile, al fine di promuovere una vera e propria “cultura della sicurezza” tra i ragazzi.

Tale Regolamento è allegato e parte integrante del Patto di Corresponsabilità.

Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 85 del 27/09/2023